

Tribunale Monza sez. IV n. 768 del 05/03/2015

Fatto

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'Impresa Gobbo s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Monza. Sezione Distaccata di Desio, Z. E., Z. F., G. E. e B. N. deducendo di avere eseguito in favore degli stessi una serie di opere meglio indicate nelle note pro forme allegate in atti a seguita di stipulazione verbale di contratto d'appalto con l'applicazione dei mercuriali della Camera di Commercio corno da accordo (o comunque costituenti le tariffe e gli lisi (li cui all'articolo 1657 del Codice civile); di avere diritto con riferimento alle opere eseguite al pagamento del prezzo delle forniture di materiali indicate in altro documento allegato; che le opere edili erano state ultimate nel maggio 19% e clic le spettava pertanto un saldo di € 42.998,42 secondo calcoli indicati, chiedendo la condanna dei convenirti al relativo pagamento

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in udienza, si costituivano in giudizio Z. E., G. E. e B. N. che contestando le domande attoree, chiedevano in via preliminare di accertare che il contratto d'appalto è intervenuto Ira la società attrice e Z. E. e G. E. e, per l'effetto, dichiarare la carenza della legittimazione passiva della convenuta, Signora B. N., con estromissione di quest'ultima dalla causa, con vittoria delle spese di lite; accertare altresì e dichiarare the il corrispettivo di appalto ammontava a Lire. 560.000.000 (I.V.A. 4% compresa), somma regolarmente pagata a parte attrice; che i convenuti, Signori Z.) E. e G. E. hanno pagato l'ulteriore somma di Lire. 153.188.001 - ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa - per materiali ed opere, il cui corrispettivo doveva essere compreso nell'importo di Lire, 560.000.000 e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie perchè infondate in fatto ed in diritto. Gli stessi si riservavano di presentare autonoma e separata azione per dimostrare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato essendosi costituiti tardivamente. Z. F., pur evocato in giudizio, non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace.

Disposta l'attività istruttoria orale rilevante ed ammissibile, interrotta la causa essendo intervenuto il decesso di B. N., riassunta la causa nei confronti degli credi,

la stessa veniva rinviata all'udienza del 2 dicembre 2014 ove le parti venivano successivamente invitate alla precisazione delle conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, la causa veniva trattenuta indecisione.

Preliminarmente nulla si provvede in ordine all'eccezione di prescrizione impropriamente sollevata "per accenno" dalle parti convenute, pur riservandosi di adire autonomamente il Tribunale (come di fatto è avvenuto con il procedimento n. (omissis...) in seguito iscritto), senza peraltro che la stessa sia stata formalmente avanzata in sede di precisazione delle conclusioni. Nel caso di specie, infatti, essendosi le parti convenute costituite in udienza sono incorse nella decadenza ex art. 167 c.c.pc dal poter sollevare eccezioni rilevabili su istanza di parte e per tali motivi hanno solo fatto cenno in più punti e in modo improprio a tale eccezione.

Ciò premesso, alla luce dei documenti prodotti e sulla base dell'istruttoria svolta deve ritenersi accertato in quanto anche ammesso dalla medesima parte attrice che l'inferna vicenda da cui si origina il presente giudizio muove dalla stipula di un contratto di appalto verbale, stante rapporti di amicizia tra le parti, avente oggetto l'esecuzione di tutta una serie di opere edili eseguita dall'impresa Gobbo presso vari immobili siti in D. via (omissis...).

Dai documenti prodotti e non contestati e dalle dichiarazioni rese da alcuni testi può altresì ritenersi che tale contratto di appalto è intercorso non solo con Z. E. (che viene indicato nelle note pro forma, risulta altresì il firmatario delle cambiali oltre che l'intestatario delle fatture emesse) e con la consorte G. (anch'ella intestataria delle fatture) ma anche con B. N. ((omissis...)). La prova della legittimazione passiva di B. N. si desume dalle fatture prodotte sub docc. 5, 6 e 7 da parte attrice emesse dall'impresa Edile Gobbo anche nei confronti della medesima. Ciò comprova che anche B. N. operava i pagamenti e come tale che era parte contrattuale. Anche dalle testimonianze si evince che i Lavori riguardavano più immobili della famiglia, in particolare dove vivevano sia Z. E. e F. sia i (omissis...) B. e Z. P. (poi deceduto), da considerarsi anche loro committenti (cfr, sotto tale profilo le dichiarazioni di F. S.).

Deve conseguentemente essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a B. N..

Parte attrice deduce di aver eseguite e completato tutta una serie di lavori riportati

nelle note pro forma allegate e sulla base di una serie di calcoli analiticamente indicati che tengono conto dell'Iva da applicare sulle fatture emesse e degli interessi legali e scomputati gli acconti chiede il pagamento del residuo pari ad € 42.998,42.

Le parti convenute costituite deduce urlo di aver corrisposto comunque un importo complessivo di lire 560 milioni e non avendo le parti attrici completato le opere commissionate si da costringere i committenti a rivolgersi ad altre ditte per completare il lavoro, hanno chiesto il rigetto di qualsivoglia domanda di condanna a loro rivolta.

Orbene se siffatti sono i fatti e le deduzioni distinte della parti, in mancanza di più completi ed univoci riscontri documentati, valutate complessivamente le deposizioni acquisite, tenuto conto del notevole lasso temporale intercorso con i necessari limiti istruttori e facendo applicazione dei principi probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c.. ritiene il Tribunale che fa domanda di parte attrice non sia fondata e soprattutto adeguatamente provata dovendo pertanto essere rigettata.

Come sopra accennato la parte attrice ha fondato il proprio diritto di credito su una serie di lavori asseritamente eseguiti in favore dei convenuti riportati nelle note pro forma sub doc. 1-10 per un importo complessivo al netto di Iva pari a lire 570.979,017, calcolato sulla base dei mercuriali (Ndr: testo originale non comprensibile) della Provincia applicabili anche in assenza di una pattuizione Ira le parti sul prezzo.

Le parti convenute lungi dal sollevare espresse contestazioni in ordine all'elenco ivi riportato dei lavori commissionati e all'applicazione dei mercuriali che comunque in mancanza di prezzo convenuto tra le parti possono ritenersi "tariffe ed usi" applicabili ai sensi dell'art. 1657 c.c., ha invece contestato in primo luogo l'applicazione dell'Iva al 10% al 19% anzichè al 4% (peraltro applicata nella prima fattura), ha altresì lamentato il non completamento di una serie di lavori tanto da doversi rivolgere ed altre ditte sostenendo spese per Lire 153.188,001 e un'incompleta fatturazione dei lavori.

Dai medesimi conteggi effettuati da parte attrice e sulla base dei documenti prodotti può invece ritenersi accertato e incontestato che la parte attrice ha ricevuto dai convenuti una serie di acconti per un importo complessivo di lire 560.000.000. Tale somma risulta dai vari acconti riportati nella tabella attorea a cui devono aggiungersi

le cambiali pure indicate per un importo correttamente calcolato pari a lire 120.000,000 (cfr, i documenti in atti).

Oltre al differente ed erroneo conteggio effettuato dalla parte attrice quanto agli acconti, sopra riportato nel suo corretto esatto calcolo, rileva in primo luogo il Tribunale come nella tabella siano state conteggiate anche esse in modo errato differenti aliquote nella (sole) quattro fatture emesse, laddove nella prima (doc. 5) era stata applicata l'Iva al 4%, nella seconda (doc. 6) l'iva al 10%, nella terza (doc. 7) l'Iva al 10% e nella quarta (doc. 3) l'Iva al 19%. A parte l'evidente incongruenza nell'aver applicato aliquote diverse pur trattandosi di medesimi lavori e nei confronti del medesimo soggetto non sono stati offerti da entrambe le parti adeguati e univoci elementi per poter ritenere applicabile: un'aliquota o un'altra, in particolare quella del 4% applicabile in base al D.L. 468/94 in caso di prima abitazione nulla emergendo sotto tale profilo e non essendo stato dimostrato alcun accordo tra le parti o richiesta specifica.

In secondo luogo tenuto conto proprio della particolarità della vicenda, della superficialità dei rapporti tra le parti che evidentemente confidando nel rapporto di stima e di fiducia non hanno ritenuto di sottoscrivere un contratto scritto con l'indicazione dei lavori (oltre che del prezzo) e del termine entro il quale l'impresa esecutrice avrebbe dovuto completare i lavori e i committenti provvedere ai vari pagamenti e tenuto conto delle se pur scarse risultanze istruttorie acquisite, ritiene il Tribunale che la parte attrice non abbia offerto adeguata ed univoca prova di aver eseguito tutti i lavori commissionati e/o comunque di aver diritto ad un compenso aggiuntivo rispetto a quanto già percepito a titolo di acconto.

Sotto tale profilo alcuni testi hanno riferito di lavori non completati dall'impresa Gobbo. Segnatamente il teste C. F., artigiano chiamato per finire dei lavori in ferro ha così riferito: "io feci degli interventi in ferro: inferriata, cancello. etc. ADR sapevo che prima c'era l'impresa Gobbo a lavorare ma poi se ne è andata. ADR: i lavori non era/te finiti. Mancava il pavimento dentro, varie case, lo ho lavorata per circa 1 settimana, anche i miei lavori interni li avrebbe dovuti fare l'impresa edile Gobbo."

Così F. S., compagno convivente delle (omissis...) di Z. E. ha riferito che ad un certo punto "l'impresa Gobbo aveva sospeso i lavori che si potevano intuire guardando l'immobile e i lavori che era stati fatti" e G. A. (anch'egli compagno di una (omissis...))

di Z. E.) il quale ha parlato ancora una volta di lavori non portati a termine. Inoltre nel conteggio indicato dalla parte attrice vi è un elenco di materiali asseritamente portati in cantiere senza, che sia stata prodotta una bolla di consegna né una fattura, per i quali l'elenco prodotto e le dichiarazioni generiche del teste S. appaiono francamente assai poco probanti.

Nè le dichiarazioni del S. anche sotto il profilo dell'effettivo completamento dei lavori, avendo il medesimo redatto lui stesso le note pro forma su cui si è fondato il diritto di credito e avendo evidentemente un interesse specifico a confermarne comunque la veridicità, appaiono sufficienti a superare le altre deposizioni di segno apposto.

Ma non solo. La circostanza che la medesima parte attrice, dopo avere ricevuto le somme a titolo di acconto, non ha per anni avanzato alcuna ulteriore pretesa rispetto a quanto già percepito, porta a ritenere che la stessa si considerasse del tutto soddisfatta, ciò anche dopo i tentativi pure avanzati con le lettere del 25 marzo e 4 maggio 2005 (doc. 15 e 16) e della risposta della difesa di Z. E. e G. del 11 giugno 2005 (doc. 3 parte convenute).

Lettere peraltro tutte aventi un valore interruttivo della prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2943 c.c..

Tali dati complessivamente considerati portano a ritenere non del tutto completati i lavori commissionati all'impresa Gobbo, sebbene non sia stato possibile accertarne con certezza la natura e il relativo costo da scomputare con esattezza dell'importo da pagare e soddisfatti i pagamenti effettuali comunque dai committenti a titolo di acconti per l'importo accertato.

Quanto detto vale però solo per i lavori di pertinenza dell'impresa edile Gobbo (quali anche realizzazione di sotto tondi e assistenza alla posa di opere di pavimento) ma non anche con riferimento a tutta una serie di ulteriori lavori relativi all'attività di impiantistica, impianto idraulico pure commissionati dai convenuti committenti ad altre ditte e dai medesimi pagati (come da fatture allegate in atti), trattandosi di lavori non compresi nel contratto di appalto verbale e non commissionati o commissionabili all'impresa Gobbo e come tali a carico esclusivo dei convenuti, lavori pertanto i cui costi, pacificamente sostenuti dai committenti, dovevano rimanere a carico di questi ultimi.

Ne consegue pertanto che a fronte dell'importo di lire 570.979,017 indicato dalla parte attrice quale riferibile ai lavori commissionati e realisti, tenuto conto che una parte di essi non era stato correttamente completato, ritenuta altresì l'erroneità dell'applicazione dell'Iva con aliquote diverse e la computazione di interessi legali sulla somme ancora da pagare in mancanza di qualsivoglia prova in ordine ad un accordo tra le parti in ordine ai tempi di completamento dei lavori e soprattutto ai tempi e modalità dei pagamenti, tenuto in considerazione la somma pacificamente ricevuta: di lire 560.000.000 in acconto, non è stato dimostrato che la parte attrice abbia diritto ad ottenere l'ulteriore somma come conteggiata e richiesta di € 42.998,42 ovvero altra somma non accertata né nell'an né tanto meno nel quantum.

Deve conseguentemente essere respinta la domanda attorcia in quanto infondata e non provata in fatto ed in diritto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto del numero degli assistiti, della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base della normativa applicabile in materia e facendo altresì riferimento al recente Decreto del Ministro di Giustizia 10.03.2014 n. 55 (entrato in vigore il 3 aprile 2014 e applicabile tenuto conto che l'attività professionale dei difensori si è svolta, ed esaurita dopo tale data), secondo il criterio di distinzione delle rasi del giudizio e dei parametri di attribuzione per valore.

Attesa la contumacia e l'assenza di contestazione delle deduzioni, le spese del convenuto contumace vengono dichiarate irripetibili.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) Respinge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, di B. N. (Eredi di B. N.);
- 2) Respinge tutte le domande attorci in quanto infondate e non provate in fatto ed in

diritto.

3) Respinge ogni ulteriore domanda, delle parti;

4) Condanna parte attrice Impresa Edile Gobbo S.r.l. a rifondere in favore delle parti convenute costituite Z. E., G. E. e B. N. (Eredi di B. N.) le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 8.700,00 oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso spese forfettarie nonchè I.V.A. e C.P.A. come per legge.

5) Dichiara irripetibili le spese del convenuto contumace Z. F..

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Monza, il 25 febbraio 2015.